

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1345

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOTI, AIRAGHI, BUTTI

Agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto della prima casa
da parte delle giovani coppie

Presentata il 17 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — È sempre maggiormente rilevante la richiesta, soprattutto da parte di giovani intenzionati a « mettere su casa » in occasione del matrimonio, di poter usufruire di qualche forma di agevolazione fiscale o di contributo pubblico per l'acquisto della prima casa. D'altro canto, la presentazione di diversi progetti di legge relativi al risparmio per l'acquisto della casa o alle agevolazioni fiscali da destinare alle giovani coppie per favorire la locazione o l'acquisto di immobili testimonia sensibilità del legislatore nei confronti di situazioni che sempre più diffusamente richiedono soluzione.

La presente proposta di legge intende infatti favorire l'accesso delle giovani cop-

pie alla proprietà della casa di abitazione attraverso quella forma che ormai correntemente viene definita « risparmio casa ». Avendo ben presenti le dichiarazioni e le proposte emerse dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel corso dell'audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati il 23 settembre 1998, si tenta, attraverso la presente proposta di legge, di fornire una pronta risposta alle esigenze dei giovani in tema di costruzione del nucleo familiare e conseguentemente dell'alloggio destinato ad ospitare le nuove famiglie, venendo anche incontro a quella « voglia di proprietà della casa » che gli operatori del settore e gli osservatori dei fenomeni sociali (a partire dal CENSIS) hanno

sempre rilevato come caratteristica storica fondante del modo di sentire, di comportarsi e di agire del nostro popolo.

L'articolo 1 della presente proposta di legge provvede alla definizione di « risparmio casa ».

L'articolo 2 introduce l'esenzione da qualsiasi forma impositiva per i depositi bancari vincolati al risparmio casa, se finalizzati all'acquisto o alla costruzione dell'immobile destinato a diventare residenza di una giovane coppia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione di risparmio casa).

1. Si definisce « risparmio casa » l'attività di raccolta di risparmio esercitata dagli istituti di credito mediante il versamento su depositi vincolati e l'utilizzo di tali depositi per la concessione di finanziamenti destinati esclusivamente a fini fondiari.

ART. 2.

(Agevolazioni fiscali).

1. Al fine di favorire la proprietà della prima casa da parte dei giovani che intendono costituire o costituiscono un nucleo familiare, è concessa l'esenzione da qualsiasi imposta e tassa a favore dei depositi vincolati per il risparmio casa ai sensi dell'articolo 1. Sono condizioni per la concessione di tale esenzione:

a) l'apertura di un deposito di risparmio casa, da alimentare per almeno tre e per non più di dieci anni;

b) l'età del depositante, non superiore a quaranta anni al momento dell'apertura del deposito;

c) l'utilizzo finale del deposito per costruire o acquistare un immobile da destinare a residenza del nucleo familiare del depositante;

d) l'avvenuta contrazione di matrimonio, da parte del depositante, entro sei mesi dalla concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito.

2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è revocata qualora venga meno una delle condizioni di cui al medesimo comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla regolamentazione dei depositi per il risparmio casa, nonché alla definizione delle modalità di concessione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008230